

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE E L'ASSOCIAZIONE _____ PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE EVENTO 69° FIERA DELLA FORTANINA E DELLA SPALLA 2026 – LOTTO N. ____.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso la Residenza Municipale in Piazza Mazzini, 10

TRA

Il Comune di San Secondo Parmense (C.F. 00231310343), con sede in Piazza G.Mazzini n.10, rappresentato dal dott. Giuseppe Ruggiero il quale interviene nella presente convenzione in qualità di Responsabile del Settore "Affari Generali, Servizi alla Persona, Cultura e Turismo", domiciliato per la carica presso la sede municipale

E

L'Associazione _____ (C.F.) _____ con sede in _____, rappresentata da _____, il quale interviene nella presente convenzione in qualità di Legale Rappresentate, domiciliato per la carica presso la predetta sede legale

PREMESSO

- che l'art. 56 del d.lgs. 3 luglio 2017 prevede la possibilità di stipulazione di convenzioni tra enti pubblici ed associazioni;
- che con D.G.C. n. ____ del _____ l'Amministrazione ha stabilito di individuare un'Associazione del Terzo Settore, ai sensi dell'art.56 d.lgs 3 luglio 2017 n.117, per la gestione coordinata dell'evento 69° Fiera della Fortanina e della Spalla di San Secondo P.se - anno 2026;
- che successivamente è stato pubblicato apposito avviso in data _____ ed è stato dato corso ad una procedura comparativa;
- che l'Associazione _____ è risultata migliore offerente;
- che con determinazione n. _____ del _____ è stata individuata la suddetta Associazione quale soggetto con cui stipulare la presente convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Finalità

1. L'Associazione assicura al Comune la collaborazione nell'organizzazione e gestione dell'evento comunale denominato "69° FIERA DELLA FORTANINA E DELLA SPALLA 2026", che si terrà nelle date del 27-28-29-30-31 agosto e 1° settembre 2026.

Art.2 Impegni economici del Comune

1. Il Comune, a fronte degli obblighi assunti dall'Associazione ai sensi della presente convenzione, provvederà al rimborso delle spese dalla stessa sostenute, debitamente rendicontate e documentate, entro il limite massimo di € 1.000,00. Non sono ammissibili rimborsi forfettari, né rimborsi destinati a coprire costi generali di funzionamento o di struttura dell'Associazione.

Art.3 Impegni economici dell'Associazione

1. L'Associazione, a fronte degli impegni assunti dal Comune ai sensi della presente convenzione, si impegna ad eseguire le attività di cui all'art. 2 dell'avviso *de quo*.

Art. 4 Impegni organizzativi del Comune

1. Per l'organizzazione dell'evento, il Comune garantisce:
 - a. la presenza del proprio personale tecnico a direzione e/o supporto delle attività di allestimento ed in generale di carattere tecnico, compresa la realizzazione delle attività di collaudo di strutture temporanee secondo gli accordi di volta in volta intercorrenti;
 - b. la redazione del piano di sicurezza, a cura di un tecnico abilitato;
 - c. il supporto logistico e operativo per la buona riuscita della fiera;
2. L'Amministrazione potrà farsi carico nella misura che verrà di volta in volta puntualizzata sulla base del programma presentato dei seguenti servizi, qui elencati a mero titolo esemplificativo:
 - lavori pubblici: apposizione segnaletica stradale - montaggio e smontaggio palco di proprietà comunale - trasporto transenne e generatori di proprietà comunale - attivazione servizio di pulizia e raccolta rifiuti (in concessione alla ditta IREN);
 - comunicazione: utilizzazione dei propri canali comunicativi per promuovere la più ampia partecipazione agli eventi e alle manifestazioni.

Art. 5 Mezzi e strumentazioni comunali

1. Il Comune mette a disposizione le attrezzature, di proprietà Comunale, impiegate nell'organizzazione di manifestazioni quali per esempio palchi, sedie, generatori, ecc.;
2. L'Associazione si impegna a:
 - custodire i beni mobili e le aree pubbliche temporaneamente assegnatigli dal Comune;
 - utilizzare i beni mobili e le attrezzature di proprietà comunale per i soli scopi previsti nel presente atto, osservando eventuali norme di utilizzo e/o sicurezza degli stessi e con divieto di concessione a terzi non autorizzati;
 - reintegrare i beni e le attrezzature eventualmente distrutti o danneggiati durante l'utilizzo per l'evento in convenzione, ovvero al pagamento degli stessi, anche se il danno deriva da altre associazioni che collaborano con l'associazione che sottoscrive la presente convenzione.

Art. 6 Oneri assicurativi dell'Associazione

1. L'Associazione sottoscrive le polizze assicurative di cui all'art. 6 dell'avviso pubblico della procedura *de quo*, nonché di quelle previste obbligatoriamente dall'art. 18. Comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
2. All'atto della sottoscrizione della presente convenzione l'associazione consegna copia di detta polizza al Comune.
3. Gli oneri di cui al presente articolo sono oggetto di rimborso a norma dell'art. 18, comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 7 Oneri dell'Associazione in fase di rendicontazione

1. Le sole spese ammesse a rendicontazione sono:
 - le Polizze assicurative, di cui all'art. 6 della presente convenzione
 - i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività concordate;
 - i costi di affitto/noleggio di strumentazioni tecniche
2. L'Associazione è tenuta a presentare, a consuntivo, un rendiconto economico analitico corredato della documentazione giustificativa di ciascuna spesa sostenuta per la quale si richiede il rimborso, con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 8 Attività particolari in occasione della manifestazione. Controllo di qualità.

1. In occasione della manifestazione oggetto della presente convenzione l'Associazione assume i seguenti compiti, da svolgersi con la presenza di almeno due volontari:
 - a. supporto al Comune nella fase allestimento delle aree nelle quali si svolgeranno gli eventi: a tale fine un membro dell'Associazione assume il compito di coordinatore dell'attività e si relaziona con la struttura tecnica del Comune per organizzare e coordinare le attività;

- b. rapporto diretto con la struttura tecnica del Comune;
 - c. rapporti con le altre associazioni eventualmente coinvolte nell'organizzazione;
 - d. assistenza al pubblico;
 - e. custodia e guardiania delle attrezzature;
 - f. supporto nella fase di chiusura della manifestazione, con smontaggio e riconsegna delle attrezzature;
 - g. Il Comune conserva il ruolo di coordinamento e controllo delle attività oggetto della manifestazione ed in particolare dovrà essere costantemente informato in ordine alle deviazioni dal programma concordato, dettate da accadimenti non previsti che possono compromettere il rispetto delle tempistiche o lo svolgimento delle attività programmate;
2. Nei casi di cui al comma precedente, il Comune detterà indicazioni specifiche e inderogabili a cui l'Associazione dovrà attenersi per assicurare il rispetto del calendario programmato.

Art. 9 Sospensione e risoluzione della convenzione

1. Il Comune si riserva di sospendere temporaneamente la presente convenzione per comprovati motivi, che saranno comunicati all'Associazione.
2. Il Comune può risolvere anticipatamente la convenzione per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nel presente atto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. Costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:
 - ✓ la mancata e reiterata effettuazione dei servizi previsti dal presente Avviso;
 - ✓ la mancata effettuazione delle attività previste e il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
 - ✓ l'apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
 - ✓ la messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario;
 - ✓ frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - ✓ gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;
 - ✓ l'interruzione del servizio;
 - ✓ il mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
 - ✓ la grave e reiterata violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Dopo due formali contestazioni scritte, effettuate dall'Ente, notificate tramite PEC, tali da compromettere il normale svolgimento del servizio, l'Ente può sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'articolo 1456 del codice civile.

3. L'Associazione potrà, per comprovate motivazioni, risolvere la presente convenzione, dandone comunicazione almeno 60 giorni prima e comunque in un periodo che non infici gli eventi programmati.

Art. 10 Durata

1. La presente convenzione impegna le parti fino al termine dell'evento.

Art. 11 Rinvio e controversie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice Civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti.
2. Le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione che non possano essere risolte bonariamente sono devolute alla competenza del foro di Parma.
3. Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'ETS. L'ETS, nella persona del Presidente legale rappresentante, dichiara che la stessa è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.LGS n. 117 del 3.7.2017 e s.m.i..

4. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005

Per il Comune di San Secondo P.se

Per l'Associazione